

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A. (CGT)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE - 1987

Contrattazione integrativa a livello aziendale ai sensi dell' art.17-Prima Parte del CCNL 1987, con estensione ad ulteriori argomenti particolari, ferme le vigenti norme di legge, di CCNL, di C.A., e ferma la piena autonomia imprenditoriale e decisionale dell' Azienda e la separazione delle rispettive responsabilità e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Contratto Aziendale, rimane valida la contrattazione Aziendale precedentemente realizzata.

Il giorno 28 novembre 1987, tra la Compagnia Generale Trattori SpA (CGT) rappresentata dall' ing. Sergio Böhm e dall' ing. Guido Montel da una parte,

e dall'altra il Coordinamento Sindacale Aziendale costituito dai Signori: Bruno Rastelli, Emilio Albani ed Adriana Pesenti della Segreteria,
e dagli altri componenti dell'Esecutivo Signori ing. Carlo Bersanti, Roberto Biliotti, Graziano Bottazzo, Massimiliano Caramella, dr. Vincenzo DeBenedictis, Valentino Fabbris, Giannino Marini, Luciano Mura, Giancarlo Rossi, Stefano Salmi,
e dai Membri del Coordinamento Signori: Agostino Bagni, Vincenzo Bertola, M. Luisa Brambillasca, Massimo Brambillasca, Luciana Bussi, Vincenzo Butera, Mauro Cantamessa, Primo Cimolino, Narciso Coleschi, Claudio Colladet, Aldo Condolo, Roberto Coppo, ing. Amedeo Esposito, Renata Gallo, Dino Giaccherini, Zaverio Giupponi, Corrado Guarda, Gabriele Lenzini, Pietro Marasso, Luca Marignoli, Angelo Paita, Enrico Sala, Benedetto Trettel, Silvano Trovo', ing. Sergio Visentin, Angelo Zanini, Walter Zappa, Luciano Zucconi,

e' stato raggiunto un accordo su tutti i punti di seguito esposti:

Handwritten signature

Handwritten signature

1. RELAZIONI SINDACALI

La Direzione CGT e il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL riconfermano che le relazioni sindacali in atto sono improntate ai seguenti principi :

- pari dignità fra le parti sociali,
- separazione rigorosa dei rispettivi ruoli e responsabilità,
- rispetto delle leggi, dei contratti e degli accordi, ed applicazione intelligente degli stessi.

I principi informativi sopra riportati hanno consentito la realizzazione di una realtà aziendale di avanguardia, coniugando armoniosamente efficienza e flessibilità necessarie alle caratteristiche e dimensioni aziendali con lo sviluppo di sempre nuovi miglioramenti delle relazioni sindacali aziendali, anche come contributo a valori sociali e culturali nel più vasto e generale contesto nazionale del mondo del lavoro.

La Direzione CGT e il Coordinamento Sindacale Aziendale riaffermano che, di fronte ai problemi, lo sforzo di ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili è giudicato da entrambe le parti elemento positivo nell' interesse generale.

Ciò premesso, le parti concordano quanto segue :

Ogni eventuale contrasto interpretativo su aspetti contrattuali o di prassi che non sia stato sciolto a livello di Filiale tra Direzione e CDA, sarà esaminato in un incontro in sede aziendale tra la Direzione Generale e la Segreteria del Coordinamento, immediatamente a richiesta di una delle parti.

Solo nel caso che le parti constatino l'impossibilità di risolvere la questione entro trenta giorni consensualmente prorogabili, e fermo che nel frattempo nessuna iniziativa unilaterale verrà presa, le parti saranno libere di prendere le iniziative diverse che ognuna riterrà opportune.

2. PARI OPPORTUNITA'

Premesso che le parti considerano l'argomento pari opportunità uomo-donna importante e meritevole di attenzione, viene concordato quanto segue:

La Direzione Generale e la Segreteria del Coordinamento si incontreranno una volta all'anno per trattare l'argomento delle pari opportunità.

Norma transitoria: La Direzione, su richiesta della Segreteria del Coordinamento, ha effettuato, durante la negoziazione del presente contratto, un esame approfondito della situazione ed ha comunicato che da questo esame sono risultati possibili n. 7 passaggi di livello relativi a lavoratrici.

I passaggi di livello relativi alle lavoratrici di cui sopra sono così specificati :

- da 1[^] liv. a Quadro n. 1
- da 2[^] liv. a 1[^] liv. n. 1
- da 3[^] liv. a 2[^] liv. n. 2
- da 4[^] liv. a 3[^] liv. n. 3

Detti passaggi avverranno con decorrenza 1.1.1988 anche se è stato definito un percorso di formazione che, per questa particolare occasione, potrà estendersi anche oltre tale data.

La comunicazione dell' applicazione operativa di tale norma verrà data alle lavoratrici interessate entro 5 gg. lavorativi dall'approvazione definitiva di questo Contratto Aziendale.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Coordinamento Sindacale Aziendale dà atto alla Direzione CGT dello sforzo da sempre compiuto in CGT per la formazione professionale.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto, con riferimento alla legge 863 del 19.12.84, che sin dal 31.1.1986 la CGT ha stipulato contratti di formazione e lavoro.

Per migliorare la possibilità di mettere in pratica quanto appreso ai corsi di formazione professionale, l'Azienda presterà ulteriore attenzione, nell'ambito delle esigenze operative, alla possibilità di adibire i lavoratori anche a quelle operazioni che sono state oggetto di formazione tecnico-pratica durante i corsi stessi.

4. APPALTI

Premesso che le parti sono entrambe sensibili al rispetto delle norme antinfortunistiche ed ecologiche e che queste vengono dall'Azienda richiamate nelle clausole contrattuali che la CGT inserisce nei propri contratti con i terzi ai quali appalta lavori,

le parti convengono che :

l'Azienda illustrerà annualmente nel corso dell'incontro previsto dall'art.1 C.A.77, gli appalti più significativi affidati, nell'ambito dell'attività di servizio, da CGT a ditte esterne, nel quadro della nuova politica aziendale per lo sviluppo di nuove strategie di penetrazione dei mercati.

Nota :

In allegato un esempio di clausola contrattuale fra CGT e terzi, attualmente in corso (Allegato A).

Handwritten signature
AG

Handwritten signature

5. PARTE ECONOMICA

Le parti concordano quanto segue :

- 5.1 L'Azienda anticiperà quanto previsto dall'art.97 del CCNL 28.3.87 relativamente alle decorrenze del 1.6.88 e 1.6.89, in un'unica soluzione con decorrenza 1.1.88.
- 5.2 Con decorrenza 1.9.89 verra' corrisposto mensilmente in un'unica soluzione il 20% dell'assegno perequativo attualmente realizzato nella misura dell' 80%, con i criteri previsti dal CA 80 e CA 83 (accordo di applicazione).
- 5.3 Con decorrenza 1.7.88, la Societa' assicurerà, tramite Compagnia di Assicurazione, tutti i lavoratori contro i rischi di morte o di invalidità permanente di grado uguale o superiore al 60 % (sessanta per cento) a causa di infortunio. L'assicurazione avra' un massimale complessivo di Lire 20 milioni, secondo le condizioni di cui all' Allegato B 1 ed all' Allegato B 2, quest' ultimo formulato da una Compagnia di Assicurazioni.

Nel caso l'infortunio avvenga durante l'attività lavorativa, il massimale complessivo di cui sopra passerà da 20 a 40 milioni di Lire.

E' in facoltà della Società di non ricorrere ad una Compagnia di Assicurazione, e di provvedere direttamente a liquidare ai lavoratori le indennità che risultino dovute con lo stesso massimale e con le stesse condizioni, quando si verifichi ogni singolo caso come sopra previsto.

Nota a verbale : La predetta assicurazione, unitamente a tutte le altre assicurazioni di legge, ove dovute, esaurisce ed assorbe interamente ogni obbligazione dell'Azienda in materia.

- 5.4 L'art.6.3 del CA 80 viene integralmente sostituito dal seguente: Le festività cadenti di sabato saranno retribuite, in aggiunta alla normale retribuzione, a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sede di lavoro.
- 5.5 A tutti i lavoratori in forza alla data della firma del presente Contratto Aziendale verra' corrisposta un UNA TANTUM di lorde L.1.000.000 (un milione).
Tale UNA TANTUM non e' utile agli effetti del computo di altri istituti contrattuali, ne' del trattamento di fine rapporto.

Chiarimento a verbale : in data 15.12.87 l'azienda eroghera' una anticipazione di nette L. 650.000, che verra' regolata successivamente con la retribuzione di Dicembre 1987, attraverso l'inserimento dell'importo lordo di L.1.000.000 e la trattenuta dello anticipo di L.650.000.

AP AY

SM

INDENNITA'

Le parti concordano :

- 5.6 L'elevazione da L.8.000 a L. 10.000 dell'indennita' di lavoro disagiato fuori officina.
- 5.7 Per gli operai viene istituita un'indennita' giornaliera di L.11.000 a partire dal terzo pernottamento consecutivo in missione sul territorio nazionale. Nel caso di meccanici tale indennita' sarà comprensiva dell'indennità di lavoro disagiato fuori officina di L.10.000., quando dovuta.
- 5.8 L'elevazione da L.15.000 a L.18.000 giornaliera per trasferte estero fino a 3 gg.
- 5.9 L'elevazione da L.35.000 a L.42.000 giornaliera per trasferte europee oltre i 3 gg.
- 5.10 L'elevazione da L.50.000 a L.62.000 giornaliera per trasferte in territorio extraeuropeo oltre i 3 gg.

6. AMBIENTE E SALUTE - ANTINFORTUNISTICA

Premesso che il Coordinamento Sindacale Aziendale dà atto alla Direzione CGT dell'attenzione da sempre dedicata dall'Azienda agli argomenti relativi all'oggetto sia se evidenziati dal Coordinamento, sia se autonomamente applicati dall'Azienda,

l'Azienda si dichiara disponibile a quanto segue :

- 6.1. Estendere le riunioni di antinfortunistica ai Centri di Assistenza effettuandole, compatibilmente con le esigenze operative, in concomitanza con altri incontri di tipo operativo.
- 6.2. Effettuare, con la dovuta gradualità, verifiche circa il corretto posizionamento dei video terminali.
- 6.3. Predisporre uno specifico addestramento antinfortunistico per i meccanici che operano sui cantieri.

Nota a verbale : Le parti, nel corso del negoziato, hanno effettuato una verifica centralizzata dell'applicazione dell'art.3 del C.A. 77 e concordato le opportune iniziative.

AGY
8

Son
Ac

7. ETILISMO E TOSSICODIPENDENZA

Le parti concordano che :

Ai lavoratori affetti da tossicodipendenza l'Azienda riconoscerà, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a mesi dodici, ed ai lavoratori affetti da etilismo un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a mesi sei, per documentate necessità di terapia riabilitativa, da eseguirsi presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

L'Azienda riconoscerà inoltre un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di mesi dodici, ai lavoratori che abbiano figli o congiunti stretti e conviventi affetti da tossicodipendenza.

Durante tale aspettativa gli interessati non svolgeranno nessun lavoro retribuito o, comunque, in concorrenza con la CGT.

I periodi di aspettativa di cui sopra non potranno essere utilizzati contemporaneamente da più di cinque lavoratori.

8. ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art.35 - Seconda Parte CCNL 87 - dichiarazione a verbale , punto I,

le parti riconfermano, per la durata dell'intero contratto, le condizioni in atto (orario lavorativo ordinario di 40 ore settimanali), ferma restando la facoltà delle parti di concordare turni e nastri orari, distribuzione degli orari ed eventuali forme di flessibilità, secondo le necessità operative e fermo quanto alla precedente Contrattazione Aziendale in tema di lavoro ordinario e straordinario.

9. CLASSIFICAZIONE

Ad integrazione della classificazione aziendale esistente viene definita la seguente figura professionale :

2 Livello Tecnico di Zona - Produttore di vendita Ricambi e Servizio - con completa conoscenza tecnica e commerciale di tutti gli aspetti relativi all'uso ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine.

Handwritten signature
Acy

Handwritten signature
Soy

10. MALATTIA E MATERNITA'

Si conviene che per la durata del presente Contratto Aziendale, in riferimento a quanto fissato dagli artt. 72, 74, 75 e 80 - Seconda Parte del CCNL 28.3.87 l'integrazione a carico della CGT dell'indennità di malattia e maternità (esclusa l'aspettativa facoltativa) corrisposta per conto dell'INPS e dell'indennità infortunio corrisposta per conto dell' INAIL, verrà determinata come segue :

- 10.1. Determinazione dell'indennità di malattia, maternità e infortunio sulla base dei criteri definiti dall'INPS e dall'INAIL ;
- 10.2. Determinazione del lordo equivalente dell'indennità di cui al precedente punto 10.1 sulla base degli oneri sociali in atto al momento della corresponsione dell'indennità malattia, maternità o infortunio (attualmente l'8,85%) in quanto tali indennità non rientrano nell'imponibile contributivo ;
- 10.3. Determinazione della retribuzione lorda di fatto per il periodo di assenza a causa di malattia, maternità o infortunio, risultante dalla retribuzione fissa lorda mensile rapportata al periodo di assenza ;
- 10.4. Determinazione dell'integrazione a carico CGT detraendo dalla retribuzione, determinata come da precedente punto 10.3, la indennità di malattia, maternità o infortunio, calcolata al lordo come da precedente punto 10.2.

Qualora la indennità di malattia, maternità o infortunio determinata come da punto 10.2 fosse uguale o superiore alla retribuzione di cui al punto 10.3, nessuna integrazione è dovuta dalla CGT, fermo restando che quanto eventualmente liquidato in supero per conto dell'INPS o dell' INAIL, rimane a favore del lavoratore.

Norma Transitoria:

Quanto sopra viene applicato a partire dalle malattie, maternità e infortuni avvenuti o in corso dal 1 Aprile 1987.

11. LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI

Con riferimento all'art.51-Seconda parte CCNL 1987 ed al relativo chiarimento a verbale, le parti concordano, per i permessi elettorali retribuiti, che essi abbiano la seguente durata :

- per le elezioni politiche ed amministrative : lunedì, martedì, mercoledì ;
- per le elezioni europee e referendum : lunedì, martedì.

Tale accordo resterà in vigore fintanto che saranno valide le attuali disposizioni elettorali. In caso di modifica delle stesse, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.

12. BIBLIOTECA

La Società doterà il fondo Biblioteca del contributo straordinario di L. 3.000.000.=

AE
&

OSm

Q U A D R I

13. FORMAZIONE

La Società è disponibile ad un incontro annuale con i Delegati Aziendali dei Quadri per trattare l'argomento della formazione dei Quadri.

14. INDENNITA' DI FUNZIONE

L'indennità di funzione di lorde L. 60.000 definita dal CCNL 87 viene, con le stesse modalità di riassorbimento, portata a lorde L. 200.000.-

15. RECUPERO SABATO

Si concorda che le giornate di sabato impiegate per Fiere o Open House saranno recuperate solo nel caso siano comandate dalla Direzione.

16. RIMBORSI CHILOMETRICI

Nell'ambito del punto 8.4 del C.A.77, un Delegato Aziendale dei Quadri parteciperà ad incontri con la Direzione per esaminare eventuali problemi particolari relativi ai Quadri.

Amend
Arzuff
A. S. P. A.
L. Vantini

Alonso E.
Alonso Peseñi

Sig. Böhm
Antonio...
Roberto...
Seccia

Allegato A

CLAUSOLA APPALTI C.G.T.

Il Vs. personale, che adibirete al lavoro oggetto del presente contratto, dovra' essere tutto regolarmente da Voi assunto ed in perfetta regola per quanto riguarda tutte le norme previdenziali e fiscali.

Voi vi impegnate inoltre a non applicare condizioni contrattuali inferiori alle condizioni contrattuali collettive medie vigenti per imprese del settore ed a rispettare ogni disposizione di legge e di regolamento in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il mancato rispetto delle norme suddette comportera', per clausola risolutiva espressa, la risoluzione immediata di diritto del presente contratto senza dar luogo ad alcun onere a risarcimento da parte della C.G.T.

Sc


A4
S

ASSICURAZIONE

Condizioni dell'Assicurazione (allegato B 1 art. 5.3 CA 87)

1. L'impegno o la polizza di cui all'oggetto decadono automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro con la CGT.
2. La scelta della eventuale Compagnia di Assicurazione e la stipula della polizza, sono di esclusiva competenza della Direzione CGT.

La stipula di tale polizza esaurirà ad ogni effetto ogni obbligazione della CGT in materia.
3. Per tutte le altre condizioni generali, come pure per le esclusioni, si rimanda al qui unito fac-simile di polizza, All.B 2, fermo tutto quanto diversamente previsto nel presente.
4. Fermi restando i massimali concordati nel CA 87, e le modalità stabilite ai punti precedenti, le parti prendono esplicitamente atto che, nel caso di eventuali cambiamenti di condizioni generali o particolari, od esclusioni, che venissero stabilite dalle Compagnie di Assicurazione, esse saranno notificate alla Segreteria del Coordinamento Sindacale Aziendale CGT, per la comunicazione ai lavoratori, ed entreranno senz'altro in vigore senza che la CGT sia tenuta ad alcun altro obbligo in merito.
5. Qualora la CGT, a suo esclusivo giudizio, non stipulasse una polizza, ma assumesse in proprio i corrispondenti impegni, fara' determinare tramite apposita visita medica, il grado di invalidita' conseguito.

AG
of

SM
